Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo Servizio Acquisti Metropolitano Settore SATAS

Il direttore

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

CAPITOLATO SPECIALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI SANITARI ACCESSORI ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI CHIRURGICHE IN SSN DELLO IOR PRESSO OSPEDALE PRIVATO



INDICE

Allegato 1: clausole vessatorie		
Articolo 1	Premesse e Oggetto del Servizio	
Articolo 2	Requisiti Minimi indispensabili	
Articolo 3	Durata e rinnovo del contratto	
Articolo 4	Fabbisogni , volumi e Importo dell'Appalto	
Articolo 5	. Condizioni Economiche8	
Articolo 6	Maggior comfort8	
Articolo 7	Periodo di prova8	
Articolo 8	Obblighi della ditta aggiudicataria	
Articolo 9	Controllo e verifica del servizio erogato	
Articolo 10	Obbligo di Riservatezza dei dati	
Articolo 11	Scioperi e cause di forza maggiore	
Articolo 12	Penalità	
Articolo 13	Risoluzione del contratto	
Articolo 14	Responsabilità e Gestione Sinistri	
Articolo 15	Fatturazione, Pagamento, Ordini	
. 15		
Articolo 16	Subappalto	
Articolo 17	Recesso dal contratto	
Articolo 18	Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura	
di Bolo	ogna	
Articolo 19	Controversie e Foro competente	



Allegato 1: clausole vessatorie

Glossario

Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.

TERMINI	DEFINIZIONI
Istituto / IOR	Istituto Ortopedico Rizzoli
Aggiudicatario	La Struttura Sanitaria Privata/ Ospedale Privato fornitore dei servizi sanitari previsti nel presente capitolato.
DS	Day surgery
DH	Day Hospital
DO	Degenza Ordinaria o regime ordinario
DRG	Diagnosis Related Group: sistema di classificazione dei pazienti dimessi da un ospedale (ricoverati in regime ordinario o day hospital) in gruppi omogenei per assorbimento di risorse e fattori produttivi impegnati in base ai quali sono remunerate le prestazioni delle aziende sanitarie.
Fattori Produttivi	Il complesso di risorse, spazi, tecnologie, personale, prestazioni necessarie all'esecuzione dei servizi sanitari in oggetto.
Slot /Accesso Sala Operatoria -	Seduta operatoria della durata indicativa di 5.30 ore Mattutina dalle 8 alle 13.30; pomeridiana dalle 14 alle 19.30

Articolo 1 Premesse e Oggetto del Servizio

L'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Diritto Pubblico, al fine di garantire continuità assistenziale ai propri pazienti, e nel perseguimento degli obiettivi di riduzione dei tempi d'attesa degli interventi chirurgici, intende avvalersi di piattaforma logistica presso una struttura privata, ove erogare prestazioni in regime di ricovero in SSN.

A tal scopo l'Istituto intende sottoscrivere, in esito alla presente procedura, un contratto con una struttura sanitaria (autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria come struttura ospedaliera e all'esecuzione di interventi chirurgici nella disciplina ortopedia e traumatologia), a cui affidare la fornitura di fattori produttivi necessari per il supporto all'esecuzione degli interventi chirurgici da parte di IOR inclusi quelli relativi al percorso di ricovero e/o peri-operatorio dei pazienti SSN IOR presi in carico presso l'aggiudicatario.

I quantitativi relativi ai citati fattori produttivi sono indicati al successivo art. 4.

I ricoveri saranno a tutti gli effetti ricoveri in Degenza ordinaria (DO) e Day Surgery (DS) dell'Istituto Ortopedico Rizzoli e gli interventi saranno eseguiti da equipe mediche composte da professionisti IOR in orario di servizio.



Tutte le prestazioni previste dal presente capitolato saranno erogate ai pazienti con il contributo preminente di professionisti afferenti allo IOR, e rientreranno pertanto a pieno titolo nell'ambito della produzione dell'Istituto, che ne mantiene la titolarità e la responsabilità e come tali saranno remunerate e registrate nei flussi informativi.

Lo IOR si riserva di individuare un proprio dipendente afferente al servizio infermieristico che collaborerà con il personale infermieristico dell'aggiudicatario, con modalità che saranno concordate in apposito protocollo operativo che verrà sottoscritto con l'aggiudicatario, con la funzione di garantire la corretta e lineare esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura.

Quantitativi indicativi:

Si stima indicativamente una produzione complessiva di 2100 DRG chirurgici all'anno.

Oggetto del contratto saranno i fattori produttivi necessari all'esecuzione di 2100 DRG chirurgici (suddivisi circa in 1200 in DO e 900 in DS) da parte degli specialisti ortopedici IOR, nonché i fattori produttivi necessari per la degenza e l'assistenza dei pazienti SSN IOR sia in regime di Day Surgery e che in Degenza Ordinaria relativi ad interventi di minore complessità clinico-organizzativa (es. interventi sul piede), il cui affidamento ad una struttura esterna consentirebbe di decongestionare le sale operatorie IOR per poter destinare gli spazi a interventi più impegnativi.

L'importo da corrispondere all'aggiudicatario sarà calcolato **in una misura fino al 70**% della valorizzazione prevista dall'importo del ritorno informativo Regionale per i DRG prodotti. L'attuale stima presunta da corrispondere all'aggiudicatario è calcolata applicando la percentuale stabilita ad un valore stimato di produzione complessiva IOR di circa 5,75 mln di euro anno, determinando un importo da corrispondere all'aggiudicatario di circa € 4.025.00,00/anno.

L'importo presunto a base di gara ammonta, dunque, ad € 4.025.000,00 anno.

Tale produzione prevede l'apertura su Flusso HSP IOR di un numero stimato di Posti Letto pari a 10 PL tra DO e DS.

I ricoveri previsti <u>sono prevalentemente ed indicativamente</u> quelli rientranti in DRG chirurgici individuati nell'allegata tabella DRG (**ALLEGATO 1**).

Sono espressamente escluse le prestazioni e i DRG relativi a:

- chirurgia vertebrale complessa
- chirurgia oncologica complessa
- reimpianti di protesi

Tali prestazioni verranno eseguite esclusivamente presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli, in considerazione della qualificazione di Centro Hub a livello Regionale, data dalla natura di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nel campo dell'ortopedia.

La programmazione dei ricoveri è effettuata dall'Istituto sulla base delle proprie liste di attesa.

L'Istituto segnala all'Aggiudicatario, in via preventiva, i nominativi dei pazienti con le tipologie di interventi previsti per seduta operatoria.

I tempi di preavviso verranno concordati con apposito protocollo operativo.

Articolo 2 Requisiti Minimi indispensabili

Requisiti minimi per la partecipazione alla procedura:

- Autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria come struttura ospedaliera e all'esecuzione di interventi chirurgici nella disciplina ortopedia e traumatologia, sia in regime di degenza ordinaria che di day surgery;
- Ubicazione della sede operativa individuata per l'esecuzione dei servizi di cui al presente bando



presso il comune di Bologna o nei comuni immediatamente confinanti con il comune di Bologna;

- Requisiti strutturali e tecnologici e sanitari e organizzativi di cui all'ALLEGATO 2

Prestazioni comprese nell'appalto:

L'Aggiudicatario, ai fini della presente procedura, dovrà mettere a disposizione dell'istituto tutti i fattori produttivi necessari per il supporto all'esecuzione degli interventi chirurgici da parte dei professionisti IOR (sale operatorie adeguate, attività del personale di sala, assistenza anestesiologica dotazioni tecnologiche di sala operatoria come da requisiti minimi), nonché tutti i fattori produttivi necessari alla degenza e all'assistenza dei pazienti SSN IOR presi in carico presso l'aggiudicatario (aree di degenza posti letto, guardia medica, assistenza infermieristica di reparto, esami strumentali, dotazioni tecnologiche di reparto).

In particolare, per quanto riguarda le funzioni mediche assistenziali diagnostiche, l'**Aggiudicatario** collaborerà attraverso i propri medici di diagnosi e cura ed il proprio personale con i Dirigenti Medici dell'Istituto, **attraverso l'esecuzione delle seguenti prestazioni a proprio carico:**

A) Prestazioni assistenziali mediche richieste:

- · assistenza anestesiologica;
- · assistenza medica durante la degenza;
- accertamenti diagnostici;
- consulenze mediche specialistiche;
- · attività di guardia e di urgenza.

B) Prestazioni assistenziali Professioni Sanitarie:

- Assistenza infermieristica per tutte le fasi di: pre-ricovero, degenza, intraoperatoria.
- TSRM, Tecnici sanitari di radiologia medica per le attività di diagnostica
- Fisioterapisti della riabilitazione per le attività di medicina fisica e riabilitativa.

C) Prestazioni relative ad accertamenti diagnostici:

- L'eventuale necessità di accertamenti diagnostici e/o utilizzo di tecnologie non presenti presso l'Aggiudicatario per i pazienti IOR e i relativi trasporti sono a carico dell'aggiudicatario, con l'esclusione di procedure interventistiche ad alta complessità quali le angiografie con embolizzazione, che restano a carico dello IOR.
- Restano altresì a carico dello IOR le forniture di tessuto muscolo-scheletrico per gli interventi che prevedano l'innesto di tessuto muscolo scheletrico e le prestazioni di Anatomia Patologica richieste dai professionisti IOR, con esclusione dei trasporti del materiale che restano a cura e carico dell'aggiudicatario.

D) <u>Prestazioni e procedure operative:</u>

Le procedure oggetto del presente capitolato dovranno corrispondere alle buone pratiche (es. appropriatezza al posizionamento di catetere vescicale, relativo tempo di permanenza, gestione della ferita chirurgica, gestione e prevenzione delle LDP, ecc.).

Il protocollo assistenziale pre ricovero e il percorso pre e post operatorio saranno a cura e carico dell'aggiudicatario sulla base delle procedure in uso presso lo IOR.



I protocolli di riferimento di antibiotico profilassi, per la valutazione del dolore e la prescrizione della terapia antalgica, saranno quelli già applicati da IOR e concordati con l'aggiudicatario con apposito protocollo operativo.

Per quanto riguarda le attività di medicina fisica e riabilitativa, le procedure ed i protocolli riabilitativi applicati dall'aggiudicatario sui pazienti IOR dovranno essere concordati e validati da parte dei fisiatri IOR ed essere oggetto di apposita sezione del protocollo operativo che dovrà essere sottoscritto tra IOR e aggiudicatario.

E) Prestazioni relative a trasferimenti post acuzie

Qualora si prevedesse un trasferimento o eventuale estensione del ricovero per la fase di post acuzie e/o riabilitazione, l'Aggiudicatario dovrà essere considerato a tutti gli effetti reparto IOR e come tale dovrà provvedere alle richieste di invio pazienti secondo la seguente procedura:

- ❖ pazienti residenti sul territorio di competenza dell'AUSL di Bologna, dovrà essere gestito tramite la centrale metropolitana CeMPA (Centrale Metropolitana della Post Acuzie).
- ❖ pazienti residenti in altre AUSL della Regione Emilia Romagna dovranno essere inviati presso strutture pubbliche o private accreditate sul territorio dell'AUSL di competenza. Durante il ricovero pertanto il personale prenderà contatti diretti con le strutture ricettive per organizzare la fase post dimissione.
- pazienti residenti fuori Regione seguono di norma le medesime regole dei pazienti residenti in altre AUSL della RER, pertanto dovranno essere inviati in primo luogo presso strutture pubbliche o private accreditate sul territorio dell'AUSL di competenza. Tuttavia, qualora l'AUSL di residenza non rispondesse in tempi congrui per la dimissione, è consentito contattare strutture accreditate presenti a Bologna.

La decisione in merito all'attivazione di un trasferimento per proseguimento cure è in capo ai medici dell'Istituto, mentre l'invio della relativa documentazione su modulistica IOR spetta all'Aggiudicatario.

F) Prestazioni relative al trattamento dati e attività amministrative.

L'aggiudicatario si impegna a garantire l'attività amministrativa a supporto dell'attività sanitaria secondo un protocollo operativo da concordarsi con lo IOR, attraverso l'utilizzo delle piattaforme informatiche ed applicativi in uso presso lo IOR, realizzando un collegamento all'infrastruttura di rete informatica per la gestione dell'attività e dei flussi SSN necessari attività di tipo amministrativo e gestionale.

L'Aggiudicatario si impegna altresì a seguire le procedure e ad utilizzare gli applicativi in uso presso l'Istituto per quanto riguarda il Sistema Informativo Ospedaliero, ad esempio per la gestione e compilazione della Cartella Clinica Elettronica, Raccolta dati clinici anamnestici ed esame obiettivo, Compilazione del diario clinico, Compilazione del registro operatorio, Chiusura di cartella clinica, Gestione Immagini, (vedi ALLEGATO 3 Aspetti Tecnologici Infrastrutturali e applicativi).

L'aggiudicatario si impegna a svolgere le attività relative allo scambio documentazione sanitario/ amministrativa all'accettazione amministrativa del paziente nella giornata del ricovero ed alla fatturazione, secondo le modalità da concordarsi attraverso apposito protocollo operativo/amministrativo che verrà concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

La cartella clinica del ricovero è di competenza dell'Istituto; sul frontespizio della cartella comparirà "sez. distaccata IOR presso "......"; la corretta compilazione della cartella clinica elettronica è responsabilità dei medici dell'Istituto, mentre la conservazione della stessa è dell'aggiudicatario, fino alla consegna all'archivio centrale dell'Istituto. La documentazione infermieristica sarà quella in uso presso Aggiudicatario con l'inserimento di schede/intercalari ritenute necessario da IOR, se non già presenti.



La competenza circa la vigilanza sulle liste di attesa, la compilazione della cartella clinica e della SDO e la gestione dei flussi di mobilità sono responsabilità dello IOR.

L' Aggiudicatario dovrà dedicare all'attività IOR appositi spazi dedicati ed identificati rendendo visibile, nei locali messi a disposizione, che "trattasi di attività dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli".

Articolo 3 Durata e rinnovo del contratto

Il contratto verrà stipulato per una durata di anni due, con possibilità di rinnovo, alle stesse condizioni contrattuali, a discrezione dell'Istituto ortopedico Rizzoli, permanendo le esigenze sopra richiamate (anche legate all'andamento della pandemia), di anno in anno per ulteriori anni due, previa comunicazione da trasmettere all'aggiudicatario almeno tre mesi prima dell'annualità antecedente a quella interessata al rinnovo.

L'aggiudicatario avrà altresì l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute per ulteriori 180 giorni naturali e consecutivi alla scadenza del contratto, ove non sia stato possibile espletare in tempo le procedure per pervenire ad un nuovo affidamento. In tal caso l'Istituto Ortopedico Rizzoli darà comunicazione scritta all'aggiudicatario almeno 60 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del contratto.

Articolo 4 Fabbisogni, volumi e Importo dell'Appalto

Al fine di dimensionare il servizio oggetto dell'appalto, si riporta il volume indicativo presunto dell'attività che si intende svolgere presso la struttura dell'aggiudicatario:

n. 2100 DRG chirurgici annui (suddivisi circa in 1200 in DO e 900 in DS)

L'attività chirurgica sarà svolta presso le sale operatorie messe a disposizione dall'aggiudicatario secondo una programmazione organizzata e condivisa secondo appositi protocolli operativi con lo IOR in 10 slot/accessi settimanali di sala operatoria ripartiti in 2 slot/accessi giornalieri dal lunedì al venerdì.

Il numero di posti letto messi a disposizione presso la struttura per la degenza sarà di almeno 10 PL stimati sulla base della produzione individuata.

I volumi annui di prestazioni da erogare potranno subire variazioni durante il corso del rapporto contrattuale in relazione alle politiche sanitarie adottate dalla Regione Emilia-Romagna.

L'importo da corrispondere all'aggiudicatario sarà calcolato nella misura massima del 70% della valorizzazione prevista dall'importo del ritorno informativo Regionale per i DRG prodotti.

Valore indicativo presunto del contratto è stato calcolato applicando il 70% ad un valore stimato di produzione complessiva IOR di circa 5,75 mln di euro anno, determinando un importo da corrispondere all'aggiudicatario di circa € 4.025.000,00/anno.

L'Istituto ortopedico Rizzoli si riserva la facoltà di mettere a disposizione personale IOR (es. anestesisti, personale infermieristico) nello svolgimento delle proprie attività. In tal caso la tariffa riconosciuta sarà abbattuta della percentuale corrispondente.



Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs 50/2016, l'esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Articolo 5 Condizioni Economiche

Per ogni paziente dimesso dalla sede dell'**Aggiudicatario**, ancorché trasferito ad altre unità operative dell'Istituto, o presso struttura per il trattamento post acuzie, l'Istituto riconoscerà alla struttura privata la quota omnicomprensiva che non potrà essere superiore al 70% (base d'asta) della valorizzazione prevista dall'importo del ritorno informativo Regionale per i DRG prodotti (classe A 1) di cui all'allegato 1.

Anche nel caso in cui il DRG non fosse compreso tra quelli elencati nell'allegato 1, la valorizzazione considerata sarà quella prevista dall'importo del ritorno informativo Regionale.

Articolo 6 Maggior comfort

L'eventuale scelta da parte del paziente di maggior comfort alberghiero, con camera ad un posto letto ed ospitalità per un accompagnatore, in ricovero istituzionale, con scelta espressa in via preventiva al ricovero, comporta la corresponsione da parte del paziente della retta giornaliera applicata dall'Aggiudicatario per un minimo di € 110,00 + Iva e un massimo di Euro 220,00 + Iva (per camera ad un letto), oltre i pasti per l'accompagnatore, se richiesti, per i quali percepirà il relativo costo, con fatturazione diretta al paziente da parte dell'Aggiudicatario, che introita direttamente la relativa retta, generando per questa fattispecie un rapporto diretto con il Paziente.

Al paziente non può essere addebitato alcun onere, eccezion fatta per la suddetta scelta di comfort alberghiero.

Articolo 7 Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 6 mesi far data dall'inizio effettivo delle attività/fornitura. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art. 1456** Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite;

Articolo 8 Obblighi della ditta aggiudicataria

La Ditta si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro



applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

- a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- alle disposizioni relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente servizio
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Infine al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 9 Controllo e verifica del servizio erogato

L'attività di controllo è lo strumento a disposizione della Stazione Appaltante per verificare l'efficacia del Servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni. Durante la predisposizione e/o l'erogazione del Servizio, l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche sulla loro efficacia in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a controlli volti a verificare la piena e corretta esecuzione del servizio.

Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che, comunque, non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Tali controlli, che potranno avvenire in qualsiasi momento durante l'orario delle prestazioni, senza alcun preavviso al Fornitore, riguarderanno, a titolo indicativo e non esaustivo:

- la verifica della puntualità nello svolgimento del Servizio (orari di Servizio):
- la verifica dell'operato degli addetti, in merito all'utilizzo della divisa di lavoro, all'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature idonee e all'adeguatezza del comportamento adottato.

Nel caso vengano riscontrate inadempienze durante i controlli, queste saranno comunicate tempestivamente al **Gestore del Servizio**, che dovrà provvedere all'immediata rimozione del disservizio fino al ripristino delle condizioni ottimali.

Il disservizio comporterà l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'articolo 10 fino al ripristino delle condizioni ottimali.

Articolo 10 Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di



segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Articolo 11 Scioperi e cause di forza maggiore

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'Aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con il DEC dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.

L'Aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

L'Aggiudicatario dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.

Articolo 12 Penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l'immeditata risoluzione del contratto, la stazione appaltante contesterà per iscritto all'aggiudicatario le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non inferiore a 5 giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata dal RUP, previa adeguata istruttoria.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito o di fattura ai sensi dell'art.15 del D.P.R. n.633/72, il relativo pagamento avverrà con modalità da concordarsi. Per ciascuna delle inadempienze sotto indicate, lo IOR potrà applicare le seguenti penalità:

La gravità dell'evento è da valutarsi (le circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza):

- 1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- 2) in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari.
- 3) in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sulla continuità del servizio appaltato;
- 4) della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;
- 5) di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.



L'evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria oggetto dell'appalto; b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

La struttura aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e dei servizi sanitari oggetto dell'appalto, ed è responsabile, inoltre, degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia alle cose della Stazione Appaltante che a terzi nel corso dell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Fermo restando quanto già previsto dai precedenti capoversi, si stabilisce l'eventuale applicazione delle penali di seguito riportate:

Mancata messa a disposizione del numero stabilito di posti letto su base mensile € 2.000 a posto letto

Mancata messa a disposizione delle sale operatorie secondo i 10 slot settimanali verificato su base mensile; € 3.000 a slot

Ritardo avvio del servizio rispetto ai termini indicatine l'contratto: €250,00 per ogni giorno di ritardo;

in tutti gli altri casi di disservizi documentati che abbiano arrecato un danno grave alla SA: una penale da € 500,00 ad € 10.000,00.

Messa a disposizione di un numero di infermieri per posto letto inferiore rispetto all'offerta € 250 al giorno

Messa a disposizione di un numero di OSS per posto letto inferiore rispetto all'offerta € 150 al giorno.

Messa a disposizione di un numero di infermieri di sala operatoria inferiore rispetto all'offerta € 250 al giorno

Penalità relative al servizio informatico

La Committenza effettuerà verifiche finalizzate a monitorare/controllare la qualità del servizio di help desk informatico di primo livello ed in generale le modalità di fornitura di interventi di base relativi a malfunzionamenti di: sistema operativo e sue componenti, installazione/manutenzione di dispositivi di stampa/copia/multifunzione, blocco della postazione di lavoro, problematiche legate al funzionamento della rete e della connettività.

La ditta aggiudicataria sarà inoltre soggetta al pagamento di penalità in caso di inadempimenti contrattuali in caso di Mancato adeguamento a quanto prescritto relativamente all'interfacciamento e utilizzo dei sistemi e applicativi in uso presso IOR. Verrà richiesta la compensazione delle eventuali perdite economiche causate da ritardi o mancati adeguamenti relativi a normative cogenti.

Nei casi sopra descritti anche qualora non sia quantificabile una perdita economica determinata, le penali saranno pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento dei sistemi.

Gli eventi che possono dare luogo all'applicazione delle penali verranno contestati, entro 4 giorni lavorativi dalla loro conoscenza da parte del Servizio aziendale competente alla gestione del contratto, all'Aggiudicatario con



nota scritta trasmessa tramite posta certificata; l'Aggiudicatario ha facoltà di far pervenire alla Stazione appaltante, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, con gli stessi mezzi di trasmissione, le proprie controdeduzioni alle contestazioni; qualora le controdeduzioni non pervengano nel detto termine o non siano ritenute valide o giustificative dell'evento (accertamento di non responsabilità dell'Appaltatore), la Stazione Appaltante potrà procedere all'applicazione della penale entro 30 giorni dal recepimento dellecontrodeduzioni.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti o ulteriori oneri sostenuti.

Le penali ed i danni potranno essere ritenuti sui corrispettivi e/o sulla garanzia definitiva che l'Appaltatore è obbligato, in tali casi, a reintegrare.

Come previsto dall'articolo 113 – bis co.4) del D.Lgs 50/2016 l'ammontare delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'importo netto contrattuale in caso di ritardo delle prestazioni.

L'Azienda si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Aggiudicatario il rimborso di ogni eventuale maggiore spesa sostenuta a causa di inadempienze.

Articolo 13 Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda Sanitaria;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- g) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato:
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.110 del Codice.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Articolo 14 Responsabilità e Gestione Sinistri

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.



Responsabilità e Gestione Sinistri

La responsabilità igienico-organizzativa delle attività dell'Istituto presso l'Aggiudicatario è del Direttore Sanitario della stessa, ivi compreso l'obbligo delle denunce di legge e della segnalazione all'Autorità giudiziaria per fatti legati al ricovero.

La sorveglianza fisica degli operatori IOR che effettueranno attività con esposizione a radiazioni ionizzanti presso l'affidatario sarà definita di intesa fra l'esperto qualificato IOR e quello dell'Aggiudicatario. L'aggiudicatario risponde per tutto ciò che concerne l'applicazione delle norme relative alla sicurezza, di cui al DLGS 81/2008, in relazione alle tecnologie, al personale, al materiale sanitario, ai farmaci ed ai dispositivi medici ed apparecchiature utilizzate.

Per eventuali danni che dovessero derivare dalla l'attività svolta dai propri dirigenti medici in esecuzione del presente accordo l'Istituto risponde secondo quanto previsto dal programma regionale per la gestione diretta dei sinistri derivanti da Responsabilità Civile Verso Terzi, ovvero alle condizioni della polizza aziendale se in vigore.

L'aggiudicatario si impegna alla copertura con polizza RCT o altra analoga misura, in conformità all'art.10 della legge 24/2017, di eventuali danni che dovessero verificarsi per cause dipendenti dalla propria struttura, così come i danni subiti da eventuali prestatori d'opera utilizzati per il suo regolare svolgimento.

Articolo 15 Fatturazione, Pagamento, Ordini

L'aggiudicatario, a fronte della prestazione sanitaria erogata ai pazienti nel periodo di riferimento, emetterà fatture mensili esenti Iva, ai sensi dell'art. 10, punto 19 del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni, avendo cura di fatturare separatamente le prestazioni erogate nei confronti di pazienti residenti nel territorio della Regione Emilia Romagna e le prestazioni erogate nei confronti dei pazienti non residenti nel territorio della Regione Emilia Romagna, che l'Istituto provvederà a saldare a 60 giorni data protocollo IOR arrivo fattura – a norma di legge regionale (90 giorni dal ritorno informativo regionale relativo al periodo di riferimento).

In ogni caso l'aggiudicatario si impegna a emettere le fatture per i servizi prestati a seguito di ritorno informativo della Regione ER e con le modalità di cui al protocollo amministrativo da concordarsi tra le parti.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, lo IOR deve emettere gli ordini esclusivamente in formato elettronico.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it/portale/previa registrazione.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: Istituto Rizzoli di Bologna: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI



Codice Fiscale: 00302030374

Sede Legale: Via di Barbiano 1/10 – 40136 BOLOGNA

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

• Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione dell'ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione
- in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: fatture@pec.ior.it

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuattivi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER



http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it/portale/ previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Articolo 16 Subappalto

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.105 del D.Lgs.50/2016.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (....)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

Articolo 17 Recesso dal contratto

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.lgs 50/2016.

Articolo 18 Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2



L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del



contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p".

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Articolo 19 Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Per accettazione (firma digitale del Legale Rappresentante)